



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Designazione “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri” quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Vastedda della valle del Belice” registrata in ambito Unione europea.**

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VICO 1**

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 971 della Commissione del 28 ottobre 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Vastedda della valle del Belice”;

**Visti** gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

**Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

**Visto** in particolare l'art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

**Visto** il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

**Visto** il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;

MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0254176 del 16/05/2023



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e successive modifiche;

**Visto** il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**Visto** il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

**Visto** il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell'Ufficio VICO I della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di revoca;

**Visto** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

**Visto** il decreto n. 2259 del 13 febbraio 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri" è stato designato quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Vastedda della valle del Belice";

**Considerato** che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 16 febbraio 2020, come disposto dal decreto sopra citato; Vista la nota n. 0634664 del 2 dicembre 2021 con la quale l'Amministrazione ha emanato le "Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a Indicazione Geografica" e contestualmente ha chiesto agli Organismi di controllo di adeguare tutti i piani di controllo del settore alle linee guida, ordinariamente, al momento dell'eventuale modifica degli stessi, e comunque entro e non oltre il tempo tecnico utile per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate per ciascun prodotto a Indicazione Geografica;

**Vista** la nota del 4 gennaio 2023 con la quale il "Consorzio di Tutela Vastedda della Valle del Belice DOP" ha confermato quale struttura di controllo della denominazione protetta "Vastedda della valle del Belice" l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri";

MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0254176 del 16/05/2023



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Visto** il decreto n. 0104726 del 15 febbraio 2023, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale la designazione all' "Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri" è stata prorogata fino all'emanazione del relativo decreto di rinnovo di designazione triennale e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 16 febbraio 2023;

**Considerato** che con nota del 27 aprile 2023 l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri" ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine protetta "Vastedda della valle del Belice" e con successiva nota del 15 maggio 2023 un aggiornamento del relativo piano dei controlli;

**Considerato** che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, ritenuto conforme, è stato trasmesso, con note n. 0234006 del 4 maggio 2023 n. 0253484 e del 16 maggio 2023, alla Regione Siciliana, al fine di acquisire un parere di competenza;

**Considerato** che l'Amministrazione ha ritenuto per ragioni di efficienza, di approvare tempestivamente la citata documentazione e di emanare il relativo decreto di rinnovo della designazione triennale nei confronti dell'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri";

**Considerato** che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Istituto ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Vastedda della valle del Belice";

**D E C R E T A**

**Articolo 1  
(Designazione)**

L'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri" con sede in Palermo, Via Gino Marinuzzi n.23, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Vastedda della valle del Belice", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) 971 del 28 ottobre 2010.

**Articolo 2  
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)**

Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta "Vastedda della valle del Belice" presentati dall'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri" sono approvati.

MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0254176 del 16/05/2023



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 3  
(Obblighi del soggetto designato)**

1. L'“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri” per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. L'“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

**Articolo 4  
(Decorrenza e durata del provvedimento)**

1. La designazione di cui all'art. 1 ha durata triennale e decorre dal 16 maggio 2023.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l'autorità pubblica da designare.

**Articolo 5  
(Vigilanza)**

L'“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

**Articolo 6  
(Obblighi di comunicazione)**

1. L'“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell'anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. L'“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. L'“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 7**

**(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte dell'“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Direttore dell'Ufficio VICO 1  
Maria Flavia Cascia  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0254176 del 16/05/2023